

Liceo Statale Bonaventura Rescigno

SCIENTIFICO - SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - MATEMATICO 2.0 - BIOMEDICO

VIA VIVIANO 3, 84086 ROCCAPIEMONTE (SA)

COD. IST. SAPS18000P
C.F. 94000440654
codice unico ufficio UFRR7D

TEL +39 081 931785
FAX +39 081 5141210

WWW.LICEORESCIGNO.EDU.IT
MAIL: SAPS18000P@ISTRUZIONE.IT
PEC: SAPS18000P@PEC.ISTRUZIONE.IT

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

(AGGIORNAMENTO AL 02/09/2021)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria";

VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;

VISTO l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";

VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19", nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti per la scuola";

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento all'articolo 1;

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 04 agosto 2021, n. 35309

VISTA la Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

VISTO il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021;

VISTO il Rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio 2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 - Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19- Versione del 13 marzo 2021, in base al quale “sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”;

VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;

VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

VISTA la nota del Ministero Istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell’anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

TENUTO CONTO dei contenuti e degli impegni inseriti nel “Patto per la scuola al centro del Paese”, sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi;

VISTO il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020, *Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021)*;

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il Documento INAIL 2020 - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche;

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 80 del 03/08/2020 - Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 87 del 06/08/2020 - Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 - misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale integrata per l'anno scolastico 2020/2021;

VISTO il verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508, del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA la nota MI prot. n. 1436 del 13/08/2020, *Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici*;

VISTO il "PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 per l'anno 2020/2021" del 14/08/2020;

VISTO il verbale n. 104 del 31 agosto 2020 del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA la nota MI prot. n. 16495 del 15/09/2020 - *Lezioni di canto e di musica. Lezioni di danza*;

VISTO il verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA la nota MI prot. n. 1107 del 22/07/2021 - *Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)*;

VISTO il verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 257 del 06/08/2021, Adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022" (**Piano scuola 2021/2022**);

VISTO il decreto-legge n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 6 agosto 2021;

VISTA la nota MI prot. 1237 del 13/08/2021, avente ad oggetto "Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico";

VISTO il **Protocollo** d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022), trasmesso dalla Nota Mi prot. n. 900 del 18/08/2021;

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 1 settembre 2021;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l'erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale degli studenti garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

CONSIDERATA la necessità di:

- riaffermare la centralità dei percorsi educativi nel processo di crescita culturale, sociale e professionale delle giovani generazioni, nella consapevolezza del fondamentale ruolo svolto dalla scuola e dalle istituzioni educative e formative, a sostegno dello sviluppo competitivo del Paese e del territorio regionale, anche e soprattutto a seguito del generalizzato stato di crisi indotto dalla pandemia da virus SARS-COV 2 (Covid-19);

- recuperare la dimensione aggregativa delle istituzioni educative, intese quali luoghi di confronto generazionale e di valorizzazione della Persona, avendo particolare cura verso i temi dell'inclusione sociale, del recupero delle marginalità giovanili e dell'assistenza specializzata agli studenti disabili;
- assicurare la ripresa delle attività educative in presenza, garantendo la tutela della salute individuale e la sicurezza igienico-sanitaria del Liceo "B. Rescigno" di Roccapiemonte (SA);

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione per l'attuazione del Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole per alunni, famiglie, docenti e personale ATA) potranno essere diffuse anche separatamente.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività del Liceo "B. Rescigno" di Roccapiemonte (SA), nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e in ogni caso fino a nuova disposizione.

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto su proposta del Dirigente scolastico, del RSPP e del medico competente, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica, in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.

Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal dirigente scolastico, con successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto.

4. I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.

5. I genitori sottoscriveranno il **Patto educativo di corresponsabilità**, impegnandosi, in particolare, a:

- prendere visione del presente "REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2" e del "Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata" della scuola, condividerli, discuterli con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto in essi indicato, per la parte di propria competenza;
- non far accedere e non far permanere nei locali scolastici gli alunni nelle ore non destinate alle attività didattiche e comunicare tempestivamente - ove sussistano, anche successivamente all'ingresso, le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) – al proprio pediatra di libera scelta o al medico di famiglia, rimanendo presso il proprio domicilio. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini e nei giovani: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);
- effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;

- contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo;
- nel caso in cui ricorrano sintomi di COVID-19 in familiari conviventi con l'alunno, ancorché quest'ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi di positività sierologica o di isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con i quali il minore sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni, contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo, informare tempestivamente la scuola, attraverso recapito telefonico o e-mail, nel caso in cui viene riscontrata positività sierologica e trasmettere il certificato del proprio medico curante (PLS o MMG)
- inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
- comunicare immediatamente al dirigente scolastico se l'alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19;
- prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati riguardo alla misurazione della temperatura corporea degli alunni da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto, in caso di malore a scuola;
- rispettare e far rispettare ai propri figli tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico per l'accesso e la permanenza nei locali dell'Istituto; in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina chirurgica, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- rispettare e far rispettare ai figli il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata – DDI e il regolamento per le videolezioni;
- rispettare le indicazioni dei Piani ministeriali in merito alla rilevazione quotidiana della temperatura dei propri figli, alla fornitura quotidiana di mascherine e gel disinfettante qualora sia dovuto da successive indicazioni ministeriali, alle indicazioni in merito agli orari, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle attività didattiche in presenza e a distanza ed un rigoroso rispetto degli orari di frequenza, di ingresso e di uscita;
- fornire recapiti telefonici alla scuola dei genitori o delegati al fine di prelevare tempestivamente l'alunno/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19;
- recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell'Istituto, e contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Nel caso in cui il genitore o un suo delegato sia impossibilitato a provvedere al ritiro della studentessa o dello studente, la scuola provvederà a chiamare il servizio di pronto soccorso per le valutazioni di competenza.
- contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.

6. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola sia per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico dà informazione del presente Regolamento alla comunità scolastica e a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola in apposita sezione (COVID AREA).

2. È fatto obbligo a tutte le componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari, reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere eventualmente in regime di smart working, e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporchie da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
 - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per "quarantena" si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per "isolamento fiduciario" si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Regole generali

1. La premessa per qualsiasi intervento di prevenzione è che l'accesso alle scuole viene consentito solo a soggetti asintomatici che non presentano un rischio noto di sviluppare l'infezione, ovvero a chi:
 - non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
 - non è in quarantena o isolamento domiciliare;
 - non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;
 - non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Tali raccomandazioni si applicano a chiunque entri a scuola e sono affidate alla responsabilità individuale.

2. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare per tutta la durata delle lezioni e in ogni locale della scuola la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro, laddove logisticamente possibile, e di rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto.

3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 10 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, la palestra, gli spogliatoi, la biblioteca, i laboratori, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

4. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 10/14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. La Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. Ciascun lavoratore è tenuto, pertanto, ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (SAPS18000P@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso l'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per

ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 10-14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 – Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico (DL 6 agosto 2021, n. 111) e modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 della LEGGE 17 giugno 2021, n. 87.

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità: 9 mesi);
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità: 6 mesi);
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità: 48 ore).

Il mancato rispetto di tali disposizioni da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 (Circolare Ministero della Salute del 04 agosto 2021, n. 35309)

La circolare del Ministero della Salute indica le condizioni cliniche che - allo stato delle attuali evidenze scientifiche - determinano precauzioni o controindicazioni alla somministrazione del vaccino e che, pertanto, costituiscono esclusivo presupposto per il rilascio della certificazione di esenzione vaccinale sostitutiva della certificazione verde. La circolare indica pure le condizioni (es. gravidanza o allattamento) che non costituiscono, se non in presenza di specifica certificazione medica, causa di esenzione dalla vaccinazione e chiarisce che "la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale".

Le disposizioni della circolare si applicano esclusivamente al fine di consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19.

Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al predetto decreto, le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale.

Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Nel frattempo le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e contenuti indicati nella presente circolare.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

2. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione nazionale *VerificaC19*, installata su un dispositivo mobile, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L'applicazione *VerificaC19* è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

3. Come avviene la verifica

- La Certificazione è richiesta dal Dirigente scolastico (o suo delegato) all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
- L'App *VerificaC19* legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
- L'App *VerificaC19* applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida, fornendo tre possibili risultati:
 - schermata verde: la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
 - schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l'Italia;

- schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.
- L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Art. 7 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e termoscanner e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali. Ogni nuova o diversa modalità organizzativa deliberata sarà tempestivamente comunicata.

5. Non è consentito a genitori e/o familiari accompagnatori (un solo genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale) di accedere all'edificio scolastico. I genitori e i familiari attenderanno all'uscita gli alunni al di fuori dell'edificio scolastico, avendo cura di evitare, anche all'esterno, eccessivi assembramenti.

6. Per nessun motivo genitori, familiari ed estranei in generale potranno fare ingresso nelle aule, nei laboratori, in palestra o in ogni altro locale della scuola. Non è consentito ai genitori portare, nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico o altro agli alunni che siano già impegnati nelle attività didattiche.

7. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

8. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 8 - Riammissione a scuola di studenti e studentesse

In sintesi, di seguito le **certificazioni da produrre** per il rientro a scuola degli studenti e delle studentesse:

- 1) In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il pediatra o il medico di medicina generale, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l'effettuazione tamponi risultati negativi, redigerà l'"Attestazione di avvenuta guarigione nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità";
- 2) In caso di sintomatologia (a scuola o a casa) ma con test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito negativo, il pediatra o il medico di medicina generale rilascia l'attestazione sulla base dell'esito del tampone nasofaringeo e del monitoraggio costante fino a guarigione clinica;
- 3) In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra o del medico di medicina generale che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali;

- 4) Assenza per malattia inferiore a 4/6 giorni: rientro a scuola subordinato alla presentazione di un'autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000);
- 5) Assenza per malattia superiore a 5 giorni (cioè per l'alunno che rientra dal settimo giorno dall'inizio della malattia): rientro a scuola subordinato al rilascio di idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale (D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, art. 42);
- 6) L'assenza prolungata per motivi diversi dalla malattia (familiari, personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, dovrà essere preventivamente comunicata alla scuola (mediante comunicazione cartacea o via mail) e giustificata da un'autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000);
- 7) Le assenze di uno o due giorni per motivi diversi dalla malattia (familiari, personali, ecc.) vanno giustificate soltanto in area riservata del registro elettronico.

Si precisa che per tutte le tipologie di assenza, anche con allegata certificazione medica o autodichiarazione dei genitori, è obbligatorio utilizzare il libretto delle giustificiche in bacheca Scuolanext.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra/medico di medicina generale.

Si ricorda che i motivi di salute superiori a 5 giorni (*certificati dal medico di famiglia*), malattie infettive di qualunque durata, visite specialistiche ospedaliere e day hospital (*anche riferite ad un giorno*) non sono computate come ore di assenza ai fini della validità dell'anno scolastico.

Le certificazioni, le attestazioni e le giustificiche (anche per assenze di un solo giorno) vanno presentate il giorno stesso del rientro a scuola. Gli alunni che ne siano sprovvisti non saranno autorizzati ad entrare in aula e saranno prelevati dai genitori/tutori legali, tempestivamente avvisati.

Possono essere inviate via mail esclusivamente le comunicazioni preventive e le autodichiarazioni relative alle assenze prolungate per motivi diversi dalla malattia nonché le certificazioni e le attestazioni per assenze legate al COVID-19.

Le assenze dovute a isolamento imposto dall'Autorità sanitaria, anche in attesa di essere sottoposti a tampone, non saranno computate come ore di assenza ai fini della validità dell'anno scolastico solo se documentate dall'Autorità sanitaria.

L'isolamento degli studenti andrà tempestivamente comunicato alla scuola che attiverà la didattica a distanza per assenze superiori a 10 giorni.

Art. 9 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. L'edificio scolastico dell'Istituto è ubicato in via Viviano 3, Roccapiemonte. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Ciascun piano comprende un numero di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. Nell'edificio sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico in collaborazione con RSPP e referente COVID, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nella palestra, in aula magna o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;

5. Le studentesse e gli studenti durante il cambio di ciascuna ora restano in aula al loro posto, mantenendo un comportamento rispettoso delle norme anti-covid, indossando sempre la mascherina e rispettando la distanza minima di un metro tra le rime buccali. È vietato consumare cibi in aula, in quanto questo comporterebbe l'abbassamento della mascherina, facendo venir meno il rispetto delle norme. È consentito abbassare la mascherina solo per il tempo necessario per bere.

Art. 10 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Per quanto riguarda gli ingressi a scuola, con il DPCM 24 ottobre 2020 è stato stabilito che gli ingressi devono essere contingentati al fine di evitare assembramenti. Per la scuola secondaria di secondo grado, le scuole hanno modulato gli ingressi e le uscite.

2. L'ingresso e l'uscita avverranno dall'accesso principale e da un secondo ingresso appositamente segnalato. L'ingresso è consentito dalle ore 8:00. Le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola sia negli spazi antistanti.

3. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.

4. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

5. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, come da contratto di lavoro.

6. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.

7. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

8. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico.

Art. 11 – Uso del parcheggio interno dell'edificio scolastico

1. L'accesso alle automobili nei parcheggi interni della sede dell'Istituto non è consentito, fatta eccezione per i cinque posti riservati (DS, DSGA, personale autorizzato dal DS) nell'area antistante l'ingresso, nonché per le attività di carico e scarico merci.

Art. 12 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri durante le attività sportive che si svolgeranno all'aperto negli spazi di pertinenza della scuola.

2. Dal punto di vista strutturale, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e dello spazio di movimento, il layout (conformazione e organizzazione degli spazi) delle aule destinate alla didattica è stato riveduto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici. Anche le aree dinamiche di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all'interno dell'aula sono state ripensate per garantire il distanziamento di almeno 1 metro. Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti non possono togliere la mascherina. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina esclusivamente durante le attività sportive in palestra, le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti, che saranno responsabili del controllo del distanziamento.

6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno sempre indossare la mascherina. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina, ad esempio per una verifica, purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante e dai compagni. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente devono indossare la mascherina.

7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, l'insegnante le studentesse e gli studenti devono indossare la mascherina.

8. Per la somministrazione delle prove scritte e/o grafiche il docente indossa guanti di protezione forniti dall'istituzione scolastica. Il ritiro avviene da parte del docente, che preleverà la prova collocata dallo studente sul proprio banco. Tutte le prove, raccolte in una bustina portadocumenti, saranno estratte dalla busta almeno 24 ore dopo la consegna.

9. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. La mascherina va indossata sempre, adoperando la massima attenzione nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.

10. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 10 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

11. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestra, biblioteca, e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

12. Per lo svolgimento delle attività motorie e di alcune attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e meteorologiche, sono privilegiate attività all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre) sono previsti metodi di aerazione e distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Circa le attività fisiche, sono privilegiate le attività fisiche sportive individuali ed è stata definita la necessità di rispettare un distanziamento di 2 metri se al chiuso e di 1 metro all'aperto.

Art. 13 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite (posizionato su un supporto nei pressi dell'uscita e non sulla cattedra) che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 14 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. Anche per il corrente anno scolastico, al fine di evitare assembramenti, continui spostamenti difficilmente controllabili anche tra piani, necessità di costante igienizzazione dei pulsanti degli erogatori, l'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è interdetto, fino a nuova disposizione che potrà essere correlata a un miglioramento della situazione epidemiologica.

Art. 15 – Accesso alla sala insegnanti

1. La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano e utilizzando la mascherina chirurgica. Non può essere superata la capienza massima indicata all'ingresso.

2. I docenti, prima di ogni utilizzo, provvederanno a igienizzare la postazione e la tastiera del PC con i prodotti messi a disposizione dalla scuola oppure utilizzeranno la postazione e il PC indossando guanti in lattice messi a disposizione dalla scuola.

Art. 16 - Riunioni ed assemblee, uscite didattiche e viaggi di istruzione

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti dovranno in ogni caso indossare la mascherina, anche qualora sia rispettato il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

4. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori in presenza. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento, ma con la presenza in classe dei docenti. Le assemblee di istituto si svolgeranno con modalità di volta in volta concordate con il dirigente scolastico.

5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro.

6. Per quanto riguarda i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, non è stato ancora previsto un allentamento delle misure restrittive. Sono pertanto sospese fino a nuove disposizioni le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, fatta eccezione per uscite sul territorio in luoghi raggiungibili a piedi dagli studenti o altre possibilità consentite dalla normativa vigente.

Art. 17 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, mentre negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 18 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

4. Le tastiere e le maniglie di ogni eventuale distributore sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

8. Nel caso si verifichi la presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali scolastici, si procederà alla pulizia e disinfezione dei suddetti locali secondo le disposizioni della CM n°5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute e successive integrazioni, nonché alla loro ventilazione.

9. Le operazioni di pulizia e di disinfezione periodica seguiranno il seguente cronoprogramma:

AMBIENTI E ATTREZZATURE	FREQUENZA PULIZIA E DISINFEZIONE
ambienti di lavoro e aule	quotidiane
postazione docente, tastiera PC e schermo LIM	ad ogni cambio docente
laboratori e biblioteca	quotidiane e ad ogni cambio di classe
palestra	quotidiane e ad ogni cambio di classe
attrezzi palestra	quotidiane e ad ogni cambio di classe
aree comuni	quotidiane

sala insegnanti	quotidiane e ad ogni cambio docente per le postazioni PC
servizi igienici	quotidiane e almeno due volte durante le attività didattiche
attrezzature e postazioni di lavoro	quotidiane
materiale didattico	quotidiane e ad ogni cambio di classe
superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, corrimano e tastiere, porte e finestre, tastiere ascensore e distributori, touch screen)	almeno due volte al giorno

10. Per le operazioni di pulizia e sanificazione, l'uso corretto dei DPI e lo smaltimento dei rifiuti i collaboratori scolastici faranno riferimento agli Allegati alle Procedure Organizzative Covid-19 allegate all'integrazione D.V.R. Rischio Covid-19 Rev. a.s. 2021/2022.

11. Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria, potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Art. 19 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al referente COVID o al Dirigente scolastico (o in sua assenza a uno dei suoi collaboratori), deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona individuato come referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

PROCEDURA

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio da COVID – 19:
 - invita immediatamente il collaboratore scolastico individuato, di turno al piano, ad accompagnare lo studente nell'ambiente dedicato all'accoglienza degli studenti;
 - avvisa il dirigente scolastico o il referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, uno dei collaboratori del dirigente scolastico o, in via residuale, la Direttrice S.G.A.;

- il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale;
- il collaboratore scolastico individuato DEVE:
 - indossare visiera, guanti e mascherina FFP2;
 - accompagnare l'alunno/a nella stanza dedicata all'isolamento Covid;
 - fornire una mascherina chirurgica all'alunno/a (sopra i 6 anni), prendendola con i guanti dalla confezione già disponibile all'interno dell'ambiente dedicato all'accoglienza degli studenti;
 - mantenere la distanza di almeno due metri dall'alunno/a per tutto il periodo della sua vigilanza;
 - far rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito);
 - procedere alla rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termometro che non prevede il contatto;
 - fornire all'alunno/a un sacchetto, già disponibile all'interno dell'ambiente dedicato all'accoglienza degli studenti, ed invitarlo a riporre in esso eventuali fazzoletti utilizzati, a richiuderlo e cestinarlo, prima di lasciare la struttura;
 - dotare di mascherina chirurgica (nel caso ne siano sprovvisti) chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione;
 - **compilare e far firmare ai genitori l'apposito MODULO di ritiro dell'alunno/a, consegnandone una copia alla famiglia;**
 - dopo l'allontanamento dello studente, sanificare l'ambiente dedicato all'isolamento e quelli frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici.
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il coordinatore di classe deve:
 - comunicare, per iscritto, al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, a uno dei collaboratori del dirigente scolastico o, in via residuale, alla Direttrice S.G.A. un eventuale numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (40% almeno);
 - gestire e custodire (in collaborazione con il collaboratore del dirigente scolastico) il *registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente;*
- la Direttrice S.G.A. o persona da Lei delegata monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA e aggiorna il dirigente scolastico in merito ad eventuali anomalie.

2. L'operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 a scuola deve indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, NON prima di aver avvisato o fatto avvisare il dirigente scolastico o il referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, uno dei collaboratori del dirigente scolastico o, in via residuale, la Direttrice S.G.A. e NON prima di aver atteso la sostituzione nella vigilanza del piano o degli alunni che avverrà nel modo più veloce possibile. Rientrando al proprio domicilio, contatta il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

3. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 10/14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo

studente/lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

4. Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico presentino un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio, devono restare a casa. I genitori (per gli alunni) e il personale devono informare il PLS/MMG e comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.

5. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda) e dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia - Versione del 21 agosto 2020.

6. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

7. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

8. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l'esonero dalle attività didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

Art. 20 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

Anche per il corrente anno scolastico la gestione dei lavoratori fragili e le modalità attraverso cui essi possano eventualmente garantire la prestazione lavorativa saranno effettuate secondo le indicazioni del MI.

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. Si ricorda che la normativa riconosce tale possibilità per chi si trova in una condizione di rischio derivante da immunodepressione per esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita oppure è in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n 104.

Art. 21 - Misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta

Per quanto concerne le misure di quarantena, ci si atterrà a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 o a successive disposizioni del Ministero della Salute e/o della Regione Campania, in ogni caso seguendo le indicazioni del Dipartimento di prevenzione, che dispone le misure da adottare.

Art. 22 – Procedimenti disciplinari

1. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola sia per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento sarà valutato e sanzionato ai sensi del Regolamento di Disciplina allegato al Regolamento di Istituto.

2. Tutto il personale della scuola è chiamato a vigilare attentamente sul rispetto del presente regolamento e a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali violazioni, affinché questi possa procedere altrettanto tempestivamente, nei casi più gravi, alla convocazione dei Consigli di Classe laddove questo sia necessario per affrontare le violazioni rilevate.

Art. 23 – Indicazioni per gli studenti con disabilità

1. Agli alunni con disabilità sarà garantita continuativamente la frequenza scolastica, qualora richiesta alla famiglia, in tutti i casi in cui vi sia parere favorevole del medico competente o del medico di riferimento dell'alunno.

Si ricorda che, in coerenza con le disposizioni normative sopra riportate, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della stessa.

2. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, il docente userà, unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (visiera trasparente) e/o camice in tessuto TNT.

3. I docenti provvederanno a:

- assicurare la massima igiene personale degli allievi disabili mediante il frequente lavaggio/igienizzazione delle mani e la detersione frequente del volto, in collaborazione con i docenti della classe, i collaboratori scolastici e eventuali assistenti materiali;
- mantenersi a distanza di 2 metri dagli altri alunni;
- utilizzare, ove non sia possibile garantire il reciproco distanziamento, mascherina chirurgica, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, in particolare nei casi in cui quest'ultimo sia esentato dall'uso della mascherina;
- assistere e tutelare particolarmente lo studente disabile nelle circostanze a rischio di possibile aggregazione collettiva.

Art. 24 – Didattica digitale integrata

1. Il DM 26 giugno 2020, n. 39 ha previsto la necessità per le scuole di dotarsi di un *Piano scolastico per la didattica digitale integrata*. Il Piano scolastico per la DDI (Allegato al presente Regolamento) è adottato nelle scuole secondarie di II grado in modalità complementare alla didattica in presenza, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Art. 25 – Commissione per l'attuazione del Regolamento di Istituto

1. Per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Regolamento è costituita una Commissione per l'attuazione del Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (che sostituisce il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo di regolamentazione, previsto dal "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021).

2. La Commissione è così composta:

- **DS Prof.ssa Rossella De Luca**
- **DSGA Dott.ssa Silvia Sarno**
- **Collaboratore del DS Prof.ssa Sellitto Emilia**
- **MC Dott. Giuseppe Ronga**
- **RSPP Prof.ssa Larisa Alemagna**

- RLS Prof. Pasquale Ronca
- Prof.ssa Angela Muoio
- Referente COVID, Prof. Giuseppe Di Muro
- Prof.ssa Clementina Spiniello (Animatore digitale e referente DADA)
- AA Orsola Capuano

Art. 25 – Modifiche normative

1. In caso di modifiche di legge o di disposizioni dei competenti Ministeri e/o della Regione Campania, il presente Regolamento si intende modificato per le parti eventualmente confliggenti.

Allegati al presente Regolamento

- ALLEGATO I - Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
- ALLEGATO II - Istruzioni operative per i collaboratori scolastici
- ALLEGATO III - Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA
- ALLEGATO IV - Prontuario delle regole anti-COVID per personale docente

ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- È consigliabile indossare sempre la mascherina anche quando si è seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro;
- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- È consigliabile indossare sempre la mascherina anche quando si è seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
- Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici:

1. Apertura e chiusura della scuola;
2. Apertura e chiusura dei locali;
3. Pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell'utenza);
5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione,

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue:

- All'arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
- Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento;
- Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
- Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
- Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l'asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
- Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;

- A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l'ufficio o l'agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi;
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l'automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile;
- Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 10 minuti;
- Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
- Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.

ALLEGATO III - Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA)

1. Tutto il personale ha l'obbligo di rimanere al **proprio domicilio** in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all'autorità sanitaria.
2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le **condizioni di pericolo** (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.
3. Ogni lavoratore ha l'obbligo di rispettare **tutte le disposizioni** delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
4. Ogni lavoratore ha l'obbligo di **informare** tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
5. Si raccomanda l'**igiene delle mani** e l'utilizzo delle **soluzioni igienizzanti** messe a disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l'utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario all'utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa.
6. Leggere attentamente la **cartellonistica** anti Covid 19 presente nei locali scolastici.
7. Una volta terminati, richiedere i DPI all'ufficio personale. I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori.
8. Nei rapporti con l'utenza utilizzare le **postazioni dotate di parasoffi** in plexiglas. Indossare sempre la **mascherina** fornita dall'istituzione scolastica anche quando è possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina.

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria)

1. Controllare l'accesso agli uffici di segreteria tramite **appuntamenti** con l'utenza.
2. Favorire, ove possibile, **rapporti telematici** con l'utenza.
3. Controllare che, da parte dell'utenza, venga rispettato il **distanziamento** previsto.

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici)

1. Compilare il **registro** per il tracciamento delle presenze di utenti esterni.
2. Controllare che venga rispettato il **distanziamento** previsto.
3. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione attraverso **prodotti con azione virucida** presenti nell'istituzione scolastica.
4. Si raccomanda di seguire con attenzione **i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2** (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644):
 - **pulire** accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.
 - **disinfettare** con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
 - garantire sempre un adeguato tasso di **ventilazione** e ricambio d'aria.
5. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l'igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad **utilizzare i DPI** prescritti per l'uso.
6. I DPI vengono consegnati presso l'ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda di seguire attentamente le **istruzioni** che vengono fornite per il loro corretto utilizzo.
7. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione, si dovrà porre particolare attenzione alle **superfici più toccate** quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i locali.
8. Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di **risciacquo**, soprattutto per gli oggetti.
9. I **servizi igienici** sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Dovrà, pertanto, essere dedicata particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. Nei locali dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se i locali sono invece privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico.
10. Compilare e sottoscrivere il **registro delle pulizie** con la massima attenzione.
11. Osservare scrupolosamente le **tabelle** relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli ambienti.
12. Indicazioni per l'eventuale **sanificazione straordinaria** della scuola (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020):
 - a. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
 - Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
 - Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
 - Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
 - Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.


Il presente documento dovrà essere sottoscritto dal personale ATA e sarà condiviso nel corso della riunione che si terrà ad inizio anno scolastico.

ALLEGATO IV - Prontuario delle regole anti-COVID per personale docente

1. Tutto il personale ha l'obbligo di rimanere al **proprio domicilio** in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all'autorità sanitaria.
2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le **condizioni di pericolo** (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone

a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente.

3. Ogni lavoratore ha l'obbligo di rispettare **tutte le disposizioni** delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
4. Ogni lavoratore ha l'obbligo di **informare** tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
5. Va mantenuto il **distanziamento** fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila (distanza tra bordi interni di cattedra e banchi).
6. La disposizione dei **banchi e delle cattedre** non deve essere modificata. Sul pavimento sono predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi e delle cattedre.
7. Deve essere evitato ogni **assembramento** nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e snack. L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande e snack è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori (al momento e fino a nuova disposizione i distributori saranno chiusi).
8. Si raccomanda l'utilizzo delle **comunicazioni telematiche** per tutte le situazioni non urgenti e in particolare di accedere agli uffici e alla presidenza nel rispetto delle norme sul distanziamento.
9. Usare sempre la **mascherina** fornita dall'istituzione scolastica o altro DPI anche quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.
10. Una volta **terminati**, richiedere i DPI all'ufficio personale. I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori.
11. Per le attività di **educazione fisica**, qualora svolte al chiuso (es. palestra), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. Il docente sarà responsabile del controllo del distanziamento.
12. Durante le lezioni i docenti devono garantire il **distanziamento** previsto e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande.
13. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità **ricambi di aria** (almeno 1 ogni ora per 10 minuti) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.
14. Si raccomanda l'**igiene** delle mani e l'utilizzo delle **soluzioni igienizzanti** messe a disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l'utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
15. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata **igiene delle mani** attraverso lavaggi con il sapone e l'utilizzo di soluzioni igienizzanti.
16. Fa parte della cura educativa dei docenti **sensibilizzare** gli alunni ad una corretta igiene personale e in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l'attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti covid 19 presente nei plessi.
17. Si raccomanda di controllare l'**afflusso ai bagni** degli alunni: non potranno uscire più di due alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni.
18. Si raccomanda la condivisione e il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di istituto.



Liceo Statale Bonaventura Rescigno

SCIENTIFICO - SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - MATEMATICO 2.0 - BIOMEDICO

VIA VIVIANO 3, 84086 ROCCAPIEMONTE (SA)

COD. IST. SAPS18000P
C.F. 94000440654
codice unico ufficio UFR7D

TEL +39 081 931785
FAX +39 081 5141210

WWW.LICEORESCIGNO.EDU.IT
MAIL: SAPS18000P@ISTRUZIONE.IT
PEC: SAPS18000P@PEC.ISTRUZIONE.IT

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

(ai sensi del D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235)

I GENITORI, L'ALUNNO/A E IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- il DPR n. 249/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria";
 - la direttiva MPI n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";
 - la direttiva MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 e successive: "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo";
 - la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
 - il DPR n. 235/2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria";
 - la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
 - la Legge n. 169 del 30/10/2008;
 - il D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
 - il D. Lgs. 62/2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
 - le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015 e successivamente modificate nell'ottobre 2017;
 - la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
 - la Legge n. 71 del 29/05/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
 - Il "Regolamento di Istituto";
- PRESO ATTO** che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica;

CONSIDERATO l'art. 1 cc. 1 e 2 del D.P.R. 249/98:

1 La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.

2 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno;

PREMESSO che la cooperazione tra scuola e famiglia è lo strumento fondamentale per sostenere gli studenti nel cammino della formazione, della libertà e della responsabilità e che un progetto educativo pienamente condiviso dai diversi attori educativi è presupposto indispensabile per raggiungere le finalità dell'offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico;

SOTTOSCRIVONO

il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA', ispirato ai documenti fondamentali che regolano la vita all'interno della comunità scolastica e finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto di partecipazione alla vita scolastica di genitori e studenti.

Il Liceo si impegna comunque a stimolare la formulazione di proposte da parte di tutti, che possano contribuire concretamente alla programmazione educativa e didattica. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a:

- rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità;
- rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all'interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e partecipativo;
- sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione al fine di motivare l'allievo all'apprendimento;
- promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili;
- realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ivi comprese le iniziative volte al raggiungimento del successo scolastico (corsi di recupero e di sostegno), anche attraverso la didattica a distanza ove necessario;
- comunicare alla famiglia, attraverso l'utilizzo del registro elettronico, le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali dello studente allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia;
- favorire un rapporto costruttivo e sereno tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo dello studente;
- osservare in modo sistematico gli atteggiamenti degli alunni al fine di prevenire situazioni di bullismo e di cyberbullismo;
- prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web;
- approfondire le conoscenze dei docenti sulla tematica tramite risorse formative interne e/o esterne;
- promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a docenti, genitori e studenti;
- avvalersi della eventuale collaborazione delle istituzioni del territorio (servizi sociali, forze dell'Ordine, centri di aggregazione, associazioni, ecc...).

I GENITORI si impegnano a:

- conoscere l'Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, in particolare alle riunioni programmate degli Organi Collegiali, collaborando con i Docenti e il Dirigente Scolastico;
- sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, in particolare nello svolgimento dei compiti assegnati, nonché vigilare sul corretto e responsabile utilizzo della piattaforma scolastica ove se ne dovesse far ricorso;
- informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull'andamento scolastico dello studente;
- vigilare sulla costante frequenza delle attività in orario scolastico e dei corsi di recupero/sostegno in orario extrascolastico, anche in modalità a distanza;
- giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;
- vigilare sulla puntualità dell'ingresso a scuola;
- non chiedere uscite anticipate se non in caso di effettiva necessità;
- invitare il proprio figlio a non fare uso improprio o in ogni caso non autorizzato in classe di cellulari o altri dispositivi elettronici o audiovisivi anche nella didattica a distanza (la violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare, se usato durante le ore di lezione, e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzi i dispositivi per riprese non autorizzate e/o lesive dell'immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici e in violazione delle regole dettate dal Regolamento di Istituto);
- intervenire tempestivamente e collaborare con l'ufficio di Dirigenza e con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina;
- tenersi costantemente informati sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei Docenti;
- indennizzare il Liceo per eventuali danni prodotti dal proprio figlio nell'uso improprio o scorretto dei servizi, degli arredi e delle attrezzature scolastiche;
- risarcire il danno, in concorso con altri (corresponsabilità del gruppo classe), anche quando l'autore non dovesse essere identificato, in considerazione della finalità educativa della richiesta;
- prendere visione degli avvisi e delle comunicazioni della scuola divulgate tramite Registro elettronico agli studenti e alla famiglia;

- acquisire un'adeguata informazione sul fenomeno e sui rischi del bullismo e del cyberbullismo, impegnandosi in un'azione educativa volta a promuovere la conoscenza e la diffusione delle regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web;
- vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, in relazione a quanto previsto dalla L. n. 71 del 29 maggio 2017 dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo emanate dal MIUR in data 15 aprile 2015 successivamente aggiornate nell'ottobre 2017;
- cooperare con la scuola nell'opera di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e a partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione sui comportamenti sintomatici di tali problematiche;
- segnalare situazioni critiche relative a fenomeni di bullismo e cyberbullismo che si verificassero nelle classi e/o nella scuola;
- rispettare e far rispettare ai propri figli il regolamento sulla privacy (ad esempio divulgazione di dati, foto, immagini) e le norme di comportamento e di utilizzo della didattica a distanza;
- non diffondere, divulgare, condividere, con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la pubblicazione in siti web, immagini, video che ritraggono allievi/e, personale docente/educativo, personale ATA, riprese all'interno dell'Istituto e all'esterno durante le attività didattico/educative anche a distanza senza autorizzazione del Dirigente Scolastico. Nota bene: nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network personali, è necessario ottenere il consenso delle persone presentate nei video o nelle foto (in caso di minori dei loro genitori o legali tutori);
- di aver preso visione del Regolamento di Istituto pubblicato sul sito della scuola e in particolare del Regolamento sulle deroghe del limite massimo delle assenze per la validità dell'anno scolastico e delle norme comportamentali, pubblicate sul sito della scuola nella sezione "Regolamento di Istituto".
- partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza;
- presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l'Istituzione scolastica.

LO/LA STUDENTE/STUDENTESSA si impegna a:

- prendere coscienza dei personali diritti e doveri;
- rispettare persone, ambienti e attrezzature evitando di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola;
- condividere la responsabilità di rendere accogliente e di curare l'ambiente scolastico, come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza prescritte dal Regolamento di Istituto, in particolare la puntualità alle lezioni ed il rispetto dei divieti del fumo e dell'uso di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/03/2007);
- tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni;
- considerare i momenti assembleari come importanti fasi dello sviluppo della coscienza civile e democratica e a parteciparvi con il dovuto rispetto verso i compagni che li organizzano e li gestiscono;
- seguire con attenzione quanto viene insegnato (anche nella didattica a distanza, quando attivata) ed intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
- usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all'ambiente educativo in cui si vive e si opera;
- non attuare nessuna alcuna forma di bullismo (prevaricazione singola o di gruppo continuativa nei confronti di un soggetto) o cyberbullismo (invio di sms, mail offensive o minatorie, divulgazione di messaggi offensivi per la vittima);
- segnalare situazioni critiche e di disagio relative al bullismo e al cyberbullismo;
- rispettare i coetanei nella loro individualità e contrastare l'intolleranza e i fenomeni di bullismo;
- conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- frequentare le sessioni di eventuali incontri formativi organizzati dalla scuola e accettare tutte le lezioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa;
- rispettare il Regolamento sulla privacy (ad esempio di divulgazione di dati, foto immagini) e le norme di comportamento e di utilizzo delle piattaforme previste per la didattica a distanza;
- non diffondere, divulgare, condividere, con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la pubblicazione in siti web, immagini, video che ritraggono allievi/e, personale docente/educativo, personale ATA, riprese all'interno dell'Istituto e all'esterno durante le attività didattico/educative anche a distanza senza autorizzazione del Dirigente Scolastico. Nota bene: nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network personali, è necessario ottenere il consenso delle persone presentate nei video o nelle foto (in caso di minori dei loro genitori o legali tutori);
- non diffondere in rete foto e video senza autorizzazione dei genitori, dei minorenni e degli adulti presenti;

- utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria ed altrui (si consiglia la lettura del documento del Garante Privacy su un uso consapevole dei social), nonché le regole e la netiquette dettate per la didattica a distanza;
- di aver preso visione del Regolamento di Istituto pubblicato sul sito della scuola e in particolare del Regolamento sulle deroghe del limite massimo delle assenze per la validità dell'anno scolastico e delle norme comportamentali, pubblicate sul sito della scuola nella sezione "Regolamento di Istituto".
- prendere coscienza dei propri diritti-doveri, esplicitati nel Regolamento d'Istituto, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature;
- mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in merito alle sopraggiunte variazioni di disposizioni normative e dirigenziali mediante la consultazione periodica e sistematica della bacheca web sulla piattaforma Argo e sul sito web della scuola;
- rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento del proprio curriculum, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti;
- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti.

DIDATTICA A DISTANZA

- ◆ la didattica a distanza è "scuola" a tutti gli effetti;
- ◆ la frequenza di tutte le attività online richiede la responsabilità personale di tutti e rispetto delle norme relative alla privacy fornite dal DPO (responsabile della protezione dei dati);
- ◆ come per le lezioni a scuola, la puntualità è fondamentale ed è indice di rispetto nei confronti dell'insegnante e degli altri compagni;
- ◆ il linguaggio utilizzato negli ambienti didattici virtuali deve essere sempre corretto e rispettoso, sia nella forma verbale che nella forma scritta: è, in particolare, assolutamente vietato offendere o inveire contro chiunque;
- ◆ le lezioni/attività devono essere seguite dagli alunni personalmente: non è consentito affidare le proprie credenziali di accesso alle attività ad altri, né i genitori possono intervenire durante le lezioni, nemmeno con contributi o aiuti;
- ◆ le varie funzionalità del sistema didattico utilizzato vanno attivate solo se autorizzate dall'insegnante; come in classe, occorre chiedere la parola per poter intervenire o per allontanarsi;
- ◆ la registrazione di lezioni o attività è consentita solo se autorizzata dall'insegnante;
- ◆ per i comportamenti scorretti è prevista l'adozione delle sanzioni appositamente previste dal Regolamento di Istituto.

DISCIPLINA

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:

- ◆ le infrazioni disciplinari da parte del figlio danno luogo a sanzioni disciplinari;
- ◆ nell'eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno;
- ◆ il Regolamento di Istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e di impugnazione.

PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente patto, si attua la procedura di composizione obbligatoria, che prevede:

1. segnalazione di inadempienza tramite "avviso", se prodotta dal Liceo, tramite "reclamo", se prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma scritta;
2. accertamento: una volta prodotto l'avviso o il reclamo, se l'inadempienza non risulta di immediata evidenza, il ricevente è obbligato ad esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;
3. ripristino: sulla base degli accertamenti di cui al precedente punto 2, il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;
4. informazione: il ricevente è obbligato ad informare l'emittente sia sugli esiti degli accertamenti, sia sulle eventuali misure di ripristino adottate.

In base a quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 235/2007, il presente Patto educativo di corresponsabilità è parte integrante del Regolamento di Istituto.

(ai sensi del D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235)

- **TENUTO CONTO** dell'esigenza di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;
- **CONSIDERATA** la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigente, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;
- **VISTO** il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;
- **VISTO** l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale" che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
- **VISTO** l'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;
- **VISTI** il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito: GDPR) e il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (norme di armonizzazione nazionale);
- **VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
- **VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
- **VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- **VISTO** il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- **VISTO** il Documento INAIL 2020 - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche;
- **VISTO** il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale n. 80 del 03/08/2020 - Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale n. 87 del 06/08/2020 - PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 - MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale integrata per l'anno scolastico 2020/2021;
- **VISTO** il verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508, del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
- **VISTA** la nota MI prot. n. 1436 del 13/08/2020, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici;
- **VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia - Versione del 21 agosto 2020;
- **VISTO** il "PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 per l'anno 2020/2021" del 14/08/2020;
- **CONSIDERATA** la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;
- **VISTO** il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria";
- **VISTO** l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;

- **VISTO** l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";
- **VISTO** il verbale di Confronto tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;
- **VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19", nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;
- **VISTO** il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";
- **VISTO** l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti per la scuola";
- **VISTO** il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento all'articolo 1;
- **VISTO** il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- **VISTO** il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
- **VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;
- **VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;
- **VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;
- **VISTA** la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";
- **VISTO** il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;
- **VISTO** il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021;
- **VISTO** il rapporto ISS n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" versione del 18 maggio 2020;
- **VISTO** il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";
- **VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";
- **VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia";
- **VISTO** il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia", approvato con decreto del ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;
- **VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";
- **VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici";
- **VISTO** il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;
- **VISTO** il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
- **VISTA** la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);
- **TENUTO CONTO** dei contenuti e degli impegni inseriti nel "Patto per la scuola al centro del Paese", sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi;
- **CONSIDERATA** la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l'erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;
- **VISTO** il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022);
- **VISTO** il decreto 6 agosto 2021, n. 257 con cui è stato adottato il "Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione";

- **VISTO** il decreto-legge n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 187 del 6 agosto 2021;
- **VISTA** la nota prot. 1237 del 13/08/2021, avente ad oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”;

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA E CON LO STUDENTE/STUDENTESSA IL
SEGUENTE

**PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA E
SANITARIA PER L'EMERGENZA DELL'INFEZIONE
DA COVID-19 in cui:**

Questo patto integra per le parti specifiche il patto educativo di corresponsabilità vigente ed ha durata per tutta l'emergenza sanitaria.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

- adottare le misure organizzative più idonee rispetto al contesto, alla situazione territoriale, alla popolazione scolastica, con particolare attenzione alle fragilità e alle esigenze individuali, definendo e rendendo pubblico un “Piano d’azione per l'emergenza sanitaria da COVID-19” e un “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata”
- fornire un ambiente sicuro e pulito, in cui sono adottate tutte le misure di prevenzione indicate dal Ministero della Salute e dall’ISS per la prevenzione dell’infezione da COVID-19
- garantire l’informazione e la formazione di tutta la comunità scolastica e del proprio personale per la prevenzione, nell’ambiente scolastico, dell’infezione da COVID-19. In particolare, le informazioni riguardano:
 - l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
 - il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
 - l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
 - la proposta progettuale della Didattica Digitale Integrata;
- organizzare forme di incontro collettivo ed individuale anche in remoto con i docenti tali da soddisfare le esigenze organizzative e lavorative delle famiglie, fissando gli incontri stessi in fasce orarie e con modalità adeguate;
- intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della didattica in presenza secondo l’offerta formativa d’Istituto;
- intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all'emergenza sanitaria e in tema di competenze informatiche al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica digitale integrata (DDI);
- garantire la formazione degli studenti con attività in presenza e a distanza, nel rispetto della normativa esistente e delle condizioni ambientali e organizzative della scuola
- offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall'emergenza sanitaria;
- favorire la costruzione di un rapporto di fiducia e di collaborazione con tutti gli studenti, nel pieno rispetto delle loro potenzialità
- garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy
- far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, così come saranno modificati alla luce delle nuove esigenze sanitarie.

Le famiglie, gli esercenti la potestà genitoriale o gli studenti maggiorenni SI IMPEGNANO a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico.

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- l’assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche

nei tre giorni precedenti;

- non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
- non essere rientrati da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente.
- All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.

LO STUDENTE/LA STUDENTE SSI IMPEGNA A:

- prendere visione del “Piano d’azione per l’emergenza sanitaria da COVID-19” e del “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” della scuola, condividerlo con la propria famiglia, assumendosi la responsabilità di quanto in essi indicato, per la parte di propria competenza
- prendere coscienza dei propri diritti-doveri e delle norme di comportamento che la scuola adotta, secondo le indicazioni normative per la prevenzione nell’ambiente scolastico dell’infezione da COVID-19, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature
- monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
- rispettare rigorosamente le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, così come saranno modificati alla luce delle nuove esigenze sanitarie, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura, al distanziamento tra persone, all’uso di mascherine e di misure di sanificazione personali e delle superfici di contatto, al rispetto degli orari scolastici sia in presenza sia per la didattica digitale integrata, alle indicazioni in merito alle entrate e alle uscite dalla scuola
- favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà
- favorire in modo attivo e positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, rispettando i docenti e garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della scuola e della classe, sia in presenza che a distanza
- rispettare le regole di sicurezza, di privacy e di utilizzo del web nello svolgimento delle attività a distanza
- partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando abitualmente il sito e il registro elettronico,
- riferire in famiglia ogni comunicazione proveniente dalla scuola e dagli insegnanti
- rispettare il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata – DDI e le regole di sicurezza, di privacy e di utilizzo del web nello svolgimento delle attività a distanza, come da Regolamento per le videolezioni.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

- prendere visione del “Piano d’azione per l’emergenza sanitaria da COVID” e del “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” della scuola, condividerli, discuterli con i propri figli assumendosi la responsabilità di quanto in essi indicato, per la parte di propria competenza
- non far fare ingresso e/o non far permanere nei locali scolastici gli alunni e comunicare tempestivamente
- - ove sussistano, anche successivamente all’ingresso, le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) – al proprio pediatra di libera scelta o al medico di famiglia, rimanendo presso il proprio domicilio. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);
- effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;
- contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all’eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo;
- informare tempestivamente la scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail, nel caso in cui ricorrano sintomi di COVID-19 in familiari conviventi con l’alunno, ancorché quest’ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi di positività sierologica o di isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con i quali il minore sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni;
- inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
- comunicare immediatamente al dirigente scolastico se l’alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19;

- prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati riguardo alla misurazione della temperatura corporea degli alunni da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto, in caso di malore a scuola;
- rispettare e far rispettare ai propri figli tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico per l’accesso e la permanenza nei locali dell’Istituto; in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
- rispettare e far rispettare ai figli il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata – DDI e il regolamento per le videolezioni.
- sostenere l’azione della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività didattica in presenza e a distanza, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite nei Piano suddetti
- rispettare le indicazioni dei suddetti Piani ministeriali in merito alla rilevazione quotidiana della temperatura dei propri figli, alla fornitura quotidiana di mascherine e gel disinfettante qualora sia dovuto da successive indicazioni ministeriali, alle indicazioni in merito agli orari, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle attività didattiche in presenza e a distanza ed un rigoroso rispetto degli orari di frequenza, di ingresso e di uscita;
- recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
- contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.

Considerato il **REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 (AGGIORNAMENTO AL 01/09/2021)**, LA FAMIGLIA si impegna inoltre a:

- prendere visione del presente “REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2” e del “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” della scuola, condividerli, discuterli con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto in essi indicato, per la parte di propria competenza;
- non far accedere e non far permanere nei locali scolastici gli alunni nelle ore non destinate alle attività didattiche e comunicare tempestivamente - ove sussistano, anche successivamente all’ingresso, le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) – al proprio pediatra di libera scelta o al medico di famiglia, rimanendo presso il proprio domicilio. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini e nei giovani: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);
- effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;
- contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all’eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo;
- nel caso in cui ricorrano sintomi di COVID-19 in familiari conviventi con l’alunno, ancorché quest’ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi di positività sierologica o di isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con i quali il minore sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni, contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all’eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo, informare tempestivamente la scuola, attraverso recapito telefonico o e-mail, nel caso in cui viene riscontrata positività sierologica e trasmettere il certificato del proprio medico curante (PLS o MMG);
- inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
- comunicare immediatamente al dirigente scolastico se l’alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19;
- prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati riguardo alla misurazione della temperatura corporea degli alunni da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto, in caso di malore a scuola;
- rispettare e far rispettare ai propri figli tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico per l’accesso e la permanenza nei locali dell’Istituto; in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina chirurgica, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;

- rispettare e far rispettare ai figli il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata – DDI e il regolamento per le videolezioni;
- rispettare le indicazioni dei Piani ministeriali in merito alla rilevazione quotidiana della temperatura dei propri figli, alla fornitura quotidiana di mascherine e gel disinfettante qualora sia dovuto da successive indicazioni ministeriali, alle indicazioni in merito agli orari, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle attività didattiche in presenza e a distanza ed un rigoroso rispetto degli orari di frequenza, di ingresso e di uscita;
- fornire recapiti telefonici alla scuola dei genitori o delegati al fine di prelevare tempestivamente l'alunno/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19;
- recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell'Istituto, e contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Nel caso in cui il genitore o un suo delegato sia impossibilitato a provvedere al ritiro della studentessa o dello studente, la scuola provvederà a chiamare il servizio di pronto soccorso per le valutazioni di competenza;
- contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola sia per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

In base a quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 235/2007, il presente Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria è parte integrante del Regolamento di Istituto.

Roccapiemonte, ____ settembre 2021

Firme per accettazione del presente documento

Per il Liceo
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella De Luca

Per la famiglia
GENITORE 1. _____

GENITORE 2. _____

L'ALLIEVO/A _____

Autorizzazione annuale e preventiva di uscita anticipata/entrata posticipata/partecipazione ad uscite didattiche sul territorio/attività di PCTO

I sottoscritti:

Padre/tutore Madre.....
genitori/tutori dell'alunno/a nato a
il e iscritto presso l'Istituto, classe sez..... del liceo
"B. Rescigno" di Roccapiemonte (SA)

rilascia a favore del proprio figlio/a, per l'anno scolastico 2021/2022 le sottoelencate

AUTORIZZAZIONI

1. all'uscita anticipata da scuola, per recarsi a casa, senza preavviso, prima del termine previsto delle lezioni giornaliere, nei casi di sciopero del personale docente in cui non sia possibile avvertire per tempo le famiglie o assicurare la sorveglianza degli alunni;
2. all'uscita anticipata da scuola, per recarsi a casa, in caso di necessità dovuta ad assenza improvvisa dei docenti o ad altre cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento delle lezioni;
3. all'entrata posticipata alla scuola, in caso di necessità dovuta ad assenza improvvisa dei docenti o ad altre cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento delle lezioni (previo avviso nella giornata antecedente);
4. alla partecipazione ad uscite didattiche in orario curricolare;
5. ad uscite legate ad attività di alternanza scuola/lavoro (se alunni del triennio).

Per tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dalla sottoscritto/a si solleva la scuola da qualunque responsabilità civile e penale per incidenti che possano verificarsi fuori dall'edificio scolastico.

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE

(da compilare solo se è necessario) Inoltre, poiché non è possibile il consenso scritto di entrambi i genitori,

il/la sottoscritto/a _____, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, **dichiara** di aver manifestato il consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 TER e QUATER del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

FIRMA del GENITORE

Liberatoria per la realizzazione e pubblicazione di riprese video e/o foto e di trasferimento dati in streaming

I sottoscritti:

Padre/tutoreMadre.....

genitori/tutori dell'alunno/a nato a

il e iscritto presso l'Istituto, classe sez del liceo "B. Rescigno" di Roccapiemonte (SA)

AUTORIZZANO

la scuola e i soggetti che organizzeranno le diverse iniziative proposte sia all'interno che all'esterno dell'istituto scolastico a riprendere e/o far riprendere in video e/o fotografare il/la proprio/a figlio/a in occasione di viaggi, visite di istruzione, attività di orientamento e partecipazione ad eventi connessi all'attività didattica ai fini di formazione, ricerca e documentazione dell'attività didattica, stampe, giornalini scolastici e attività di orientamento.

Si informa che questo Istituto attiverà progetti nell'ambito del PTOF e che in tali progetti saranno trattati audio e video degli alunni anche con l'ausilio di strumenti di streaming.

Pertanto, **dichiarano**:

- di comprendere che le finalità del trattamento sono esclusivamente didattiche;
- che tale autorizzazione si intende gratuita e **valida per il periodo di permanenza dell'alunno nell'Istituto**, salvo diversa disposizione.
- che le informazioni qui indicate sono chiare, sufficienti e complete e di averle pienamente comprese.
- di aver preso visione dell'Informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Reg. Europeo 679/2016 dell'Istituto e di averne compreso i trattamenti.

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL
MINORE

(da compilare solo se è necessario) Inoltre, poiché non è possibile il consenso scritto di entrambi i genitori,

il/la sottoscritto/a _____, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, **dichiara** di aver manifestato il consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 TER e QUATER del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

FIRMA del GENITORE

Si allega copia della carta d'identità di entrambi i genitori